

I soci partecipano pro rata, commisurata al loro diritto, alla ripartizione del patrimonio (cui agli effetti del reparto, non può attribuirsi che unica valutazione) ed alla ripartizione delle spese di liquidazione.

Gestione patrimoniale e
Gestione di liquidazione

A lato della gestione di liquidazione s'inizia, poi, col 1° gennaio 1913, una gestione patrimoniale cui sono compartecipi l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per i soci del gruppo a), la Cassa Nazionale di Previdenza per i soci del gruppo b), ed il Reale Commissario, in rappresentanza dei recedenti.

Infatti l'art. 63 del Regolamento, nel suo ultimo capoverso, chiaramente dispone che soltanto la quota di patrimonio spettante ai soci recedenti deve essere amministrata dal Commissario coi poteri dei liquidatori delle Società di Commercio; mentre, le stesse arti-